BOZZE DI STAMPA
3 agosto 2016
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (2271)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

1.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostan-

Tip. Senato

ziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *1.* Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up* innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 14 del presente articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti

di cui al medesimo comma14, lettera *b)*, la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera *c)* la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;

r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.300

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 1.

1.301

GASPARRI, BERNINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare» *con le seguenti:* «Per garantire».

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare» *fino a:* «posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale»*, inserire le seguenti:* «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizza-

zione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.302

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 2.

1.303

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «e periodica,»*, inserire le seguenti:* «inclusa quella locale,».

1.304

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.305

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.306

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.13

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.15

Mucchetti

Ritirato

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota,»*, inserire le seguenti:* «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16

Calderoli, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota»*, inserire le seguenti:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17

Galimberti

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b»*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

1.18

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «150».

1.19

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «120».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera *a)* di cui al medesimo comma 160».

1.21

MAZZONI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere *e)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.307

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d), *sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.27

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.24

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d), *premettere le parole:* «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo»*, fino alla fine del numero 3) alle parole:* «compresa la rete *internet*», *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del

valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *a:* «compresa la rete *internet*» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento» *fino a:* «917» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.309

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 1).*

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sopprimere le parole:* «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;

b) *al numero 2) dopo le parole:* «raccolta pubblicitaria diretta» *aggiungere le seguenti:* «sulla stampa quotidiana e periodica»;

c) *sopprimere il numero 3).*

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «ivi inclusi i siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni»;

b) *al numero 3), dopo le parole:* «compresa la rete internet» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»*, aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole:* «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «, con sede anche all'estero».

1.36

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d)*, numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete *internet*, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le parole:* «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera d)*, al numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere il seguente periodo:* «ivi inclusi siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.310

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 2).*

1.311

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 3).*

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis*) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

1.67

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.312

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 3.

1.45

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.313

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 4.

1.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» *inserire le seguenti:* «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» *e all'ultimo capoverso dopo le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.49

GASPARRI, BERNINI, GALIMBERTI

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.314

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» *inserire le seguenti:* «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera *b)* e comma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.52

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera *b)*, e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.53

MAZZONI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.315

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 5.

1.58

MUCCHETTI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.316

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 6.

1.0.1

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-*ter*. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Art. 2.

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

2.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *1*. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

2.317

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 1.

2.318

MUCCHETTI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».

2.4

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «uno o più disegni di legge».

2.5

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».

2.6

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» *fino a:* «distributivo,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).

2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici dì quotidiani e periodici,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).

2.319

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* l).

2.320

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 2.

2.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese

operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».

2.321

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «al finanziamento» *aggiungere le seguenti:* «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».

2.13

COLLINA, RUSSO, SANTINI, DALLA ZUANNA

Al comma2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.14

MALAN

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «informativa autonoma» *inserire le seguenti:* «corretta, imparziale, obiettiva».

2.16

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale», *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c), *numero 1), sopprimere le parole:* «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.20

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale» *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,

---

2.23

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale».

Conseguentemente, alla lettera c) *del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.322

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere il numero 1).*

2.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «cooperative giornalistiche» *inserire le seguenti:* «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì lavoro a tempo indeterminato».

2.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «, comunque non superiori al 10 per cento».

2.26

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».

2.323

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere il numero 2).*

2.601

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ovvero da imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto».

2.28

QUAGLIARIELLO

Al comma 2), lettera a), *punto 2), dopo la parola:* «lucro», *aggiungere le seguenti:* «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.324

DI BIAGIO

Al comma 2), lettera a)*, punto 2), dopo la parola:* «lucro»*, aggiungere le seguenti:* «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.27

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), *punto 2), dopo le parole:* «come enti senza fini di lucro» *inserire le seguenti:* «o cooperative».

2.325

DEL BARBA

Ritirato

Al comma 2, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

- dopo il numero 2), inserire il seguente:

«*2-bis)* come società *benefit*, costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

- al numero 3), sostituire le parole: «o enti senza fini di lucro» *con le seguenti:* «, enti senza fini di lucro o società *benefit*».

2.326

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

2.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, al numero 3, sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.36

MAZZONI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.327

MAZZONI, BISINELLA

Al comma 2, lettera a)*, punto 3), sostituire le parole:* «di tre anni» *con le seguenti:* «di cinque anni».

2.38

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere la seguente parola:* «, fondazioni».

2.40

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero.*

«3-*bis*) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».

2.328

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.41

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera b)*, punto 1), dopo le parole:* «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» *inserire le seguenti:* «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».

2.42

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».

2.43

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

2.329

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

2.330

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 4).*

2.46

GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.331

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.332

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

2.48

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera c), *numero 1), dopo le parole:* «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» *inserire le seguenti:* «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».

2.49

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), *punto 1), dopo la parola:* «sindacali,» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».

2.50

MAZZONI

Al comma 2, lettera c), *punto 1) sopprimere le seguenti parole:* «o scientifico».

2.51

GALIMBERTI

Al comma 2, alla lettera c), *sopprimere il punto 2).*

2.333

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 2).*

2.52

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».

2.53

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali;».

2.334

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.54

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il punto 1).*

2.335

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 1).*

2.336

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 2).*

2.56

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2), lettera d)*, numero 2), sostituire le parole:* «del contratto collettivo» *con le seguenti:* «dei contratti collettivi».

2.57

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».

2.58

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera d)*, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».

2.59

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con società. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».

2.60

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CIOFFI

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».

2.337

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 3).*

2.338

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 4).*

2.61

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2 lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.62

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.339

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 5).*

2.63

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».

2.64

MAZZONI

Al comma 2, lettera d)*, punto 5), sostituire le parole:* «dell'immagine e del corpo della donna» *con le seguenti:* «della persona, con particolare riguardo ai minori».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2 lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.340

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere lettera e).

2.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».

2.341

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 2).*

2.74

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».

2.342

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 3).*

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sopprimere le parole:* «, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso».

2.80

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), dopo le parole:* «testate telematiche» *inserire le seguenti:* «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».

2.81

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sostituire le parole da:* «contenuti informativi originali» *fino a:* «dei contenuti e» *con le seguenti:* «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente *online*, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».

2.343

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 4).*

2.82

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera e)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».

2.344

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 5).*

2.84

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.85

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.87

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, sostituire le parole:* «ricavi dell'impresa» *con le seguenti:* «ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».

2.345

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5), dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi»*, inserire le seguenti:* «complessivi attinenti all'attività editoriale».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.91

MAZZONI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, abrogare le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.92

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.94

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi»*, inserire la seguente:* «complessivi».

2.96

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

2.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

2.99

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».

2.100

MAZZONI

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.104

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.105

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, dopo la lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.346

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.347

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.106

MAZZONI

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* «più efficace per le imprese» *con le seguenti:* «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».

2.107

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».

2.348

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

2.349

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.350

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.109

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Al comma 2, lettera l), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

2.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 2, lettera l) *numero 1) dopo le parole:* «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» *inserire le seguenti:* «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».

2.351

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2 lettera l)*, numero 2), dopo le parole:* «piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita»*, inserire le seguenti:* «compatibilmente con le esigenze dei titolari dei punti vendita, tenendo conto del diritto a godere di turni di chiusura periodica e di chiusura per ferie».

2.352

Gasparri, Bernini

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.353

Crimi, Endrizzi, Morra, Cioffi

Al comma 2, lettera n)*, sostituire le parole:* «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» *con la seguente:* «delle».

2.354

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 2, lettera n)*, sostituire le parole:* «quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali riconoscendo un particolare beneficio agli» *con le seguenti:* «tutti quei quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».

2.120

Bruni, D'Ambrosio Lettieri, Liuzzi

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.121

MAZZONI, AMORUSO

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «quotidiani e periodici»*, inserire le seguenti:* «, tv e radio».

2.123 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».

2.124

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*o)* iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».

2.125

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti."'».

2.126

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.127

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».

2.355

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 3.

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4»*, con le seguenti:* «di cui al comma 4».

2.129

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.356

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 4.

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.133

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.357

BERTACCO

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti» *inserire le seguenti:* «e per i grafici editorialisti».

2.134

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente»*, inserire le seguenti:* «, entro il termine di un anno,».

2.135

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;

b) *al comma 5, sopprimere la lettera* b);

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»*, con le seguenti:* «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.140

Bencini, Maurizio Romani

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.141

Calderoli, Comaroli, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.142

Morra, Crimi, Endrizzi, Cioffi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.358

Gasparri, Bernini

Sopprimere il comma 5.

2.359

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera a)*, dopo le parole:* «e revisione» *inserire le seguenti:* «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.360

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la seguente: "2.000"».

2.361

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b)*, sopprimere il numero 1).*

2.362

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b)*, sopprimere il numero 2).*

2.150

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera b)*, numero 2), sopprimere le parole da:* «prevedendo, in particolare,» *fino alla fine del periodo.*

2.154 (testo 2)

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il punto n. 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.155

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sostituire le parole:* «da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».

2.363

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al Comma 5, lettera b)*, numero 3) sostituire le parole:* «60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* « 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.364

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera b)*, numero 3), sostituire la parola:* «60»*, con la seguente:* «30».

2.365

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b)*, numero 3) dopo le parole:* «due terzi giornalisti professionisti» *inserire le seguenti:* «e un terzo pubblicisti» *e sostituire le parole:* «di cui due terzi», *con le seguenti:* «di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».

2.162

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b) *numero 3) sopprimere le parole da:* «purché» *fino alla fine del numero.*

2.366

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b)*, numero 3) sopprimere le seguenti parole:* «purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b)*, numero 3), sopprimere le parole:* «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.367

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b)*, sopprimere il numero 4).*

2.368

RUTA

Al comma 5, lettera b)*, numero 4) sostituire le parole:* «garantendo la massima rappresentatività territoriale» *con le seguenti:* «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni Regione».

2.166

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-*ter*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.169

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.369

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Al comma 5, lettera b)*, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.170

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.172

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale

ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.370

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Al comma 5, lettera b)*, dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis)* istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.371

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 6.

2.174

BRUNI, LIUZZI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.372

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 7.

2.373

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 8.

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» *inserire la seguente:* «vincolanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

2.176

BRUNI, LIUZZI

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».

ORDINE DEL GIORNO

G2.300

STEFANI, BERTACCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»,

premesso che:

a partire dal 1º gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla quiescenza dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori marittimi, per gli sportivi iscritti al fondo professionale e per i grafici editorialisti;

l'aggiornamento dei requisiti per il pensionamento, basati sull'aspettativa di vita, completa l'adeguamento alla riforma c.d. Fornero per i lavoratori, finora esclusi, iscritti alla gestione dell'Inps – ex Indap ed ex Enplas – e riguarda anche gli spedizionieri doganali (il cui fondo viene soppresso), il personale viaggiante del trasporto pubblico e i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi;

per i lavoratori marittimi il diritto alla pensione di vecchiaia viene attribuito con 5 anni d'anticipo rispetto ai requisiti anagrafici generali, mentre per l'anzianità speciale (riconosciuta a chi abbia almeno 10 anni di «effettiva navigazione» o «servizio di macchina», o di «stazione radiotelegrafica») si è passati dai 56 anni (con 20 anni di contributi) ai 57 anni (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) per giungere – dal 2018 – ai 58 anni affinché venga riconosciuto il trattamento speciale;

per i ballerini l'età di pensionamento di vecchiaia è aumentata di un anno (da 45 a 46), mentre per gli attori è stato previsto un aumento dai 63 ai 64 anni;

per quanto concerne gli atleti, terminerà al 2022 l'allineamento graduale degli iscritti al fondo sportivi professionisti, per poter andare in pensione all'età di 53 anni;

mentre per i poligrafici, il requisito contributivo per il ritiro anticipato dal lavoro per chi opera in aziende in crisi è passato da 32 a 35 anni, eliminando il precedente «abbuono» di 3 anni. Nel 2016 il contributo è salito a 36 anni di contributi e, a partire dal 2018, si prevede un ulteriore aumento a 37 anni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridefinire i criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)* della legge 5 agosto 1981, n. 416 per quanto concerne i grafici editorialisti.

EMENDAMENTI

2.0.1

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 2-*bis.*

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "5OO" è modificata con la seguente: "1.000".

2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la seguente: "3.000"».

Art. 2-*ter.*

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-*quater.*

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».

2.0.3

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione dei Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.4

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.300

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque operi, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma, la cifra:* "500" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "1.000";

b) *al quarto comma, la cifra:* "1.000" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "3.000"».

2.0.6

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola "3.000"».

2.0.9

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.10

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

Art. 3.

3.300

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 1.

3.301

GASPARRI, BERNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «50 per cento» *con la seguente:* «25 per cento».

3.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), *sostituzione le parole:* « 50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

3.6

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

3.302

GASPARRI, BERNINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».

3.13

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7*-bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «e con il versamento dei contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.14

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7*-bis*»*, aggiungere, in fine, le parole:* «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.16

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso* «7*-bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7*-ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.303

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il comma* «7*-bis.*»*, aggiungere il seguente:*

«7*-ter.* Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.17

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:*

«*7-ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.304

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 2.

3.305

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 3.

3.306

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere il comma 4.

3.307

GASPARRI, BERNINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

3.308

GASPARRI, BERNINI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.309

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 4, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «Per quotidiano *on line* si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

g) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».

3.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo", sono soppresse».

3.0.1

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti)

1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti"».

3.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)

1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».

3.0.3

Calderoli, Comaroli, Arrigoni, Candiani, Centinaio, Consiglio, Crosio, Divina, Stefani, Stucchi, Tosato, Volpi

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».

3.0.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Uras

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.5

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 4.

4.1

AIROLA, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ENDRIZZI, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *1*. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».

Art. 5.

5.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

5.300

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). – 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 5-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). – 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni ne-

cessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

5.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) – 1.* All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:

"Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».

5.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.";

b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».

5.6

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 45.»*, sostituire le parole:* «degli articoli 348 e 498» *con le seguenti:* «dell'articolo 498».

5.7

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"».

Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.

ORDINE DEL GIORNO

G5.300

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

sul sito della Presidenza del Consiglio si legge che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, stipula contratti con le agenzie di stampa, per l'acquisto di servizi giornalistici ed informativi, con un duplice obiettivo: da un lato, quello di garantire *in primis* alle amministrazioni dello Stato una completa informazione, assicurando la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, dall'altro, quello di assicurare una adeguata informazione sull'attività delle istituzioni ai cittadini e agli addetti ai lavori; tutto ciò nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione;

gli obiettivi esplicitati al punto precedente sono alla base dell'utilizzo delle agenzie stampa da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sia da parte dello Stato che da regioni, province, Città metropolitane e comuni;

eppure, mentre l'acquisto di tali servizi avviene da parte della Presidenza del Consiglio, come previsto dal comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, inspiegabilmente per gli altri enti locali l'acquisto deve avvenire tramite gara pubblica, in assenza di una specifica normativa;

l'aggiudicazione tramite gara pubblica sembra innanzi tutto ledere il rispetto del pluralismo informativo visto che ci sarebbe un solo soggetto che fornisce le informazioni e un solo soggetto che veicola le comunicazioni istituzionali;

inoltre l'opportunità di sottoporre a gara un prodotto dell'ingegno appare assolutamente contestabile visto che opere che si basano sulla qualità non possono essere paragonate sulla base di un capitolato. Questa evidente incongruenza potrebbe portare a ricorsi amministrativi provocando ritardi ed inefficienze con grave danno sia per le imprese giornalistiche, sia per gli enti pubblici,

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune iniziative normative per estendere la disciplina dell'acquisto di servizi giornalistici ed informativi tramite

procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come avviene attualmente per la Presidenza del Consiglio, anche agli enti locali che si avvalgono dei medesimi servizi nel rispetto del pluralismo dell'informazione.

EMENDAMENTI

5.0.1

ZELLER, PALERMO, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».

5.0.300

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: "La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata" sono sostituite con le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le Città metropolitane e i comuni sono autorizzati"».

Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono autorizzati».

Art. 6.

6.1

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Sopprimere l'articolo.

6.300

GASPARRI, BERNINI

Sopprimere l'articolo.

6.3

BERGER, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».

6.4

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;

2-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-*bis*;

2-*quater*. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete *internet* dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».

6.0.1

MUCCHETTI

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici)

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).

Art. 6-*bis*.

6-*bis*.300

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*bis*. – *(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale). – 1*. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

"1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».

6-*bis*.301

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:

"*t)* 'servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale', il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento"».

6-*bis*.302

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-*bis *a 1-*quinquies *con i seguenti:*

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 feb-

braio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1º gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere.

1-*ter*. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili *(wireless)*.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

1-*quinquies*. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

1-*sexies*. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

1-*septies*. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

6-*bis*.303

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-*bis *a 1-*quinquies *con i seguenti:*

«1-*bis*. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

1-*ter*. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938. n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di

cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*quinquies*. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

6-*bis*.304

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*bis *con il seguente:*

«1-*bis*. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni».

6-*bis*.305

GASPARRI, BERNINI

Al comma 1, capoverso «1-*bis*»*, sostituire le parole:* «durata decennale» *con le seguenti:* «durata quindicennale».

6-*bis*.306

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso in cui il soggetto affidatario sia una società non quotata, l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite».

6-*bis*.307

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Applicazione limite massimo retributivo)

Al fine di evitare che l'immissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati da parte di società non quotate possa costituire causa di esclusione dall'applicazione dei limiti retributivi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, all'articolo 23-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "emittenti strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».

6-*bis*.308

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*.a) In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle nonne sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo».

6-*bis*.309

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-*ter*»*, inserire il seguente:*

«1-*ter*.a) All'articolo 23 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "emittenti strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».

6-*bis*.310

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso «1-*quater*»*, sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

6-*bis*.311

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«1-*sexies*. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di Un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

1-*septies.* Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

1-*octies.* Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n.190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6-*bis*.312

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni sono aboliti.

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle i risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

6-*bis*.313

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«1-*sexies*. A decorrere dal l o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*septies*. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono abrogati».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, il ministro della Salute, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro della Giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito

della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6-*bis*.314

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dal seguente:

"12. All'amministratore delegato e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limite al trattamento economico».

6-*bis*.315

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis.* Al personale, a qualsiasi titolo, e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limite al trattamento economico del personale della RAI-Radiotelevisione Spa».

6-*bis*.316

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".

1-*ter.* All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti." sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

6-*bis*.317

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A partire dal 1º gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

ORDINE DEL GIORNO

G6-*bis*.300

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Premesso che:

l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 fissa, a partire dal 1º maggio 2014, un tetto ai compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal ministero dell'Economia che non può superare i 240 mila euro annui;

a giugno 2015, il Cda della Rai in scadenza aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, ma dopo soli due giorni la Rai ha avviato il collocamento di un bond da 350 milioni;

con questa azione è stata di fatto annullata la delibera aziendale considerato che un'azienda che emette un bond sui mercati quotati viene trattata come le aziende a controllo pubblico le cui azioni sono negoziate in borsa, con molti azionisti privati nel capitale, alla stregua di Enel, Finmeccanica o Eni. Se l'assenza di tetto agli emolumenti ha senso per aziende che cercano top manager performanti sul mercato, non ha alcun senso per cariche che vengono assegnate politicamente;

allo stato dei fatti quindi, il nuovo direttore generale Campo Dall'Orto si vede garantiti 650.000 euro annui per tre anni (la stessa cifra che riceveva Gubitosi nel 2011) e la presidente Maggioni guadagna circa 366.000 mila euro, di cui 300.000 del precedente stipendio da direttore di Rai News24 più il gettone da consigliere di amministrazione di 66.000 euro;

l'attuale assetto della Rai, così modificato solo un anno fa mentre era aperto il dibattito su una *governance* dell'azienda meno politicizzata e con retribuzioni più eque, è stato voluto e avallato dall'attuale maggioranza politica e, visti questi presupposti, sembra ben lontano dall'inseguire obiettivi di ridimensionamento dei costi;

il testo in esame dispone che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva contemporaneamente l'annesso schema di convenzione;

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dello schema di convenzione di cui sopra, a prevedere l'obbligo per il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di attenersi alle

disposizioni di legge di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

EMENDAMENTI

6-*bis*.0.300

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

6-*bis*.0.301

GASPARRI, BERNINI

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*ter*.

1. Ai dipendenti e ai consulenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A si applica il limite massimo retributivo di 240.000 annui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. L'emissione da parte delle società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione, di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, non esclude l'applicazione del limite retributivo richiamato nel comma 1, ad eccezione delle società a partecipazione pubblica che, in via prevalente, operano sul mercato finanziario».

Art. 7.

7.1 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, primo periodo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"»;

b) al comma 164, la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» *con le seguenti:* «alla lettera *b)* del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

€ 5,60